

**Codice Penale**

Capo III  
Dei delitti contro lo stato di famiglia

**566.** Supposizione o soppressione di stato.

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile

dicembre 2013